

COMUNE DI COLLE UMBERTO

PIANO DI ADEGUAMENTO E SVILUPPO DELLA RETE DI VENDITA

Legge 11 giugno 1971 n. 426

D.M. 4 agosto 1988 n. 375

NORMATIVA OTTOBRE 1997

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CC N° 88 DEL 19.12.1997

ékanon s.a.s. di gianni guidolin & c.

CASTELFRANCO VENETO - Piazza Giorgione, 55 - tel. 0423/497743 - fax 0423/720106

I N D I C E

PRINCIPI GENERALI.....	pag.	1
Art. 1 - Sfera di applicazione.....	"	1
Art. 2 - Adempimenti per la validità del piano.....	"	2
CAPO I° - DEFINIZIONI.....	"	4
Art. 3 - Tabelle e categorie merceologiche.....	"	4
Art. 4 - Superficie di vendita.....	"	13
Art. 5 - Centri commerciali al dettaglio.....	"	15
CAPO II° - ATTI AMMINISTRATIVI.....	"	16
Art. 6 - Autorizzazione amministrativa.....	"	16
Art. 7 - Documentazione ed elementi a corredo della domanda di autorizzazione.....	"	18
Art. 8 - Comunicazioni.....	"	20
Art. 9 - Esposizione dell'autorizzazione.....	"	21
Art. 10 - Revoca dell'autorizzazione.....	"	22

CAPO III° - ZONIZZAZIONE E CRITERI UBICATIVI DEI PUNTI DI VENDITA.....	"	23
Art. 11 - Suddivisione del territorio comunale in zone commerciali.....	"	23
Art. 12 - Vincoli localizzativi.....	"	24
CAPO IV° - LIMITI DI SUPERFICIE DI VENDITA PER SINGOLI ESERCIZI.....	"	26
Art. 13 - Determinazione dei limiti minimi di superficie di vendita.....	"	26
Art. 14 - Limite minimo di superficie di vendita nello abbinamento di tabelle merceologiche.....	"	28
Art. 15 - Deroga ai limiti minimi di superficie.....	"	29
CAPO V° - LIMITI MASSIMI GLOBALI DI SUPERFICIE DI VENDITA	"	30
Art. 16 - Limite massimo di superficie globale di vendita per i beni di largo e generale consumo.....	"	30
Art. 17 - Normativa relativa alla tab. VIII.....	"	32
Art. 18 - Registrazione della dinamica dei contingenti...	"	33

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

1. Il presente piano detta norme per lo sviluppo e l'adeguamento della rete di vendita al dettaglio nel Comune di Colle Umberto in applicazione delle leggi 11.6.1971, n.426 e 8.2.1987, n.15.

Le norme relative al commercio in sede fissa non si applicano agli esercizi di cui agli articoli 34, 36 e 45 della legge 11.6.1971, n. 426 e agli articoli 28, 29, 41 comma 11, 53 commi 5 e 7 ed art. 61 commi 7 e 12, del D.M. 4.8.1988, n. 375.

2. Il piano ha validità quadriennale a decorrere dalla data prevista dall'art. 33, comma 5, del D.M. 4.8.1988 n. 375.

Alla scadenza del quadriennio, in ritardo di adozione del nuovo piano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1 del D.L. 1.10.1982, n.697, convertito nella legge 29.11.1982, n. 887 e riformulato dalla legge 27.3.1987, n. 121.

ART. 2 - ADEMPIMENTI PER LA VALIDITA' DEL PIANO

1. Il piano deve essere depositato nella Segreteria Comunale entro otto giorni da quello in cui la sua adozione è stata deliberata dal Consiglio Comunale.
2. Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data con avviso affisso nell'Albo Comunale e inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il piano deve essere tenuto a disposizione del pubblico per venti giorni da quello in cui ne è stata data notizia.
4. Chiunque ne abbia interesse può presentare al Comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio dell'affissione o della inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Il Consiglio Comunale deve esaminare le osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente adottando apposita delibera, ovvero dare atto che non sono state presentate osservazioni.
6. Contro il piano approvato è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro quindici giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della notizia dell'approvazione da parte del Comitato di Controllo della delibera consiliare di cui al precedente quinto comma. La Giunta Regionale deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla presentazione del ricorso.
Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto.
7. In base a quanto disposto dagli artt. 11 e 12 della legge 11.6.1971, n. 426, il piano è stato preceduto dalla rilevazione della consistenza della rete distributiva in sede fissa in atto nel Comune e

si è tenuto conto, nella determinazione delle caratteristiche qualitative e quantitative del piano, della presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, nonché delle funzioni svolte dall'ambulato e dalle altre forme distributive in uso.

Le rilevazioni e le valutazioni a supporto del piano sono contenute nei seguenti allegati:

- a) - Relazione
- b) - Cartografia

che costituiscono parte integrante del piano.

CAPO I° - D E F I N I Z I O N I

ART. 3 - TABELLE E CATEGORIE MERCEOLOGICHE

1. L'autorizzazione amministrativa concerne la vendita di merci corrispondenti alle tabelle ed alle categorie merceologiche sottoprecisate:

TABELLA I Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche (esclusi soltanto i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche delle specie ittiche e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria e le frattaglie).
Alimenti surgelati (art. 57, c. 5, D.M. 4.8.1988, n. 375).
Detergenti ed altri articoli per la pulizia, articoli in carta per la casa (art. 57, c. 6, D.M. 4.8.1988, n. 375).

TABELLA I/a Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, (compresi il pane, purchè confezionato all'origine, e le bevande, anche alcoliche, ed escluse soltanto le carni e frattaglie equine e quelle di bassa macelleria) per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati.
Alimenti surgelati (art. 57, c. 5, D.M.4.8.1988, n. 375).
Detergenti ed altri articoli per la pulizia, articoli in carta per la casa (art. 57, c. 6, D.M.4.8.1988, n. 375).

TABELLA II Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche conservate e comunque preparate e confezionate (comprese quelle di cui alla tabella V ed escluse quelle equine e di bassa macelleria), salumi, altri prodotti alimentari a base di carni, uova.
Alimenti surgelati (art. 57, c. 5, D.M.4.8.1988, n. 375).

TABELLA III Carni e frattaglie di bassa macelleria.

TABELLA IV Carni e frattaglie equine: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate.

Alimenti surgelati (art. 57, c. 5, D.M.4.8.1988, n. 375).

TABELLA V Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e anfibi.

Alimenti surgelati (art. 57, c. 5, D.M.4.8.1988, n. 375).

TABELLA VI Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati, olii e grassi alimentari di origine vegetale, uova, bevande anche alcoliche.

Detergenti ed altri articoli per la pulizia, articoli in carta per la casa (art. 57, c. 6, D.M.4.8.1988, n. 375).

Alimenti surgelati (art. 57, c. 5, D.M.4.8.1988, n. 375).

TABELLA VII Dolciumi: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (compresi i generi di pasticceria e gelateria).

Alimenti surgelati (art. 57, c. 5, D.M.4.8.1988, n. 375).

TABELLA VIII Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 mq. (trattasi di tutti i prodotti commercializzati ad eccezione delle carni e frattaglie equine di cui alla tab. IV e delle carni e frattaglie di bassa macelleria). Esercizi con superficie anche inferiori ai 400 mq. se dotati di licenza prefettizia (art. 63, c. 3, D.M.4.8.88, n. 375).

Alimenti surgelati (art. 57, c. 5, D.M.4.8.1988, n. 375).

TABELLA IX Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria, accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi, biancheria intima di qualunque tipo e pregio, calzature e articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio ed accessori relativi.

TABELLA X Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa.

TABELLA XI Oggetti preziosi.

TABELLA XII Mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio, materiale elettrico.
Articoli ed apparecchi elettrici ed elettronici di qualsiasi tipo (art. 57, c. 7, D.M. 4.8.1988, n. 375).

TABELLA XII/a Mobili.

TABELLA XII/b Articoli casalinghi.

TABELLA XII/c Elettrodomestici.

Articoli ed apparecchi elettrici ed elettronici di qualsiasi tipo (art. 57, c. 7, D.M. 4.8.1988, n. 375).

TABELLA XII/d Apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva, e materiale accessorio.

Articoli e apparecchi elettrici ed elettronici di qualsiasi tipo (art. 57, c. 7, D.M. 4.8.1988, n. 375).

TABELLA XII/e Materiale elettrico.

Articoli e apparecchi elettrici ed elettronici di qualsiasi tipo (art. 57, c. 7, D.M. 4.8.1988, n. 375).

TABELLA XIII Libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi.

TABELLA XIV:

C.1 Prodotti per la persona

Accessori di abbigliamento; Biancheria intima, Articoli di puericoltura; Articoli per bambini e per l'infanzia; Articoli di bigiotteria; Borse, valigie, articoli da viaggio non in pelle e relativi accessori; Articoli di pellicceria; Articoli di profumeria e per la cura e l'igiene della persona; Articoli igienico-sanitari; Articoli di merceria; Articoli per fumatori; accessori per calzature.

C.2. Prodotti per la casa

Articoli per l'arredamento e l'ornamento della casa (mobili esclusi); Articoli in bambú, vimini, paglia; Articoli per l'igiene e la pulizia (esclusi gli articoli per la cura e l'igiene della persona; Colori e vernici e articoli di tappezzeria e da rivestimento; Articoli in plastica e gomma; Utensileria; Coltelleria; Fiori e piante; Articoli per il giardino; Articoli per cerimonia; Articoli di cancelleria e cartoleria; Cordami ed altri articoli per confezioni ed imballaggi.

C.3 Prodotti per lo sport e il tempo libero

Articoli sportivi; Articoli da mare o da spiaggia; Articoli di nautica (imbarcazioni e motori marini compresi); Roulottes; Articoli da campeggio; giocattoli e modellismo; Articoli per l'hobbistica o il bricolage; Articoli per intrattenimento e svago; Articoli per premiazioni; Timbri e targhe.

C.4 Prodotti culturali, d'arte e da collezione

Giornali e riviste; Articoli e strumenti musicali; Articoli per belle arti; opere di pittura, di scultura e di grafica; cose antiche o articoli di antiquariato; articoli di numismatica e filatelia; minerali ed altri prodotti da collezione del regno animale e vegetale; articoli religiosi; articoli ricordo (compresi articoli di maglieria esterna o di camiceria con raffigurazioni di monumenti o di reperti archeologici ed edifici caratteristici del luogo).

C.5 Prodotti per l'edilizia

Materiali da costruzione ed altri articoli per l'edilizia; pavimenti e rivestimenti; marmi; porte e infissi; legnami; colori e vernici; carta da parati; articoli idrotermosanitari; accessori da bagno; articoli di vetreria; articoli per sistemi di sicurezza destinati alla tutela della inviolabilità della persona e della proprietà; articoli per sistemi di sicurezza destinati alla protezione delle persone e dei beni dagli incendi e da altre cause di infortunio; articoli di ferramenta; prefabbricati; piscine; stufe e camini.

C.6 Prodotti di meccanica strumentale, macchinari e attrezzature

Auto, moto, cicli e relativi ricambi ed accessori; macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura; macchine, attrezzature ed articoli tecnici per il commercio; macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'industria e l'artigianato; prodotti per l'agricoltura e la zootecnia; articoli per telecomunicazioni; attrezzature e articoli tecnici per l'ufficio comprese macchine da scrivere e da calcolo; macchine da cucire; bilance e misuratori fiscali; articoli di orologeria.

C.7. Prodotti vari

Prodotti di erboristeria articoli funebri; animali vivi e articoli per il loro allevamento; articoli di ottica e relativi accessori, compresi quelli di ottica oftalmica (inclusi i cosmetici e gli altri prodotti utilizzati da chi porta lenti a contatto); articoli di cinefoto ottica

e geodesia o foto-ottica o cinefoto; articoli di elettronica; componenti ed elaboratori elettronici e relativi accessori audiovisivi; altri prodotti della tabella XIV non rientranti in base al criterio di omogeneità nelle categorie precedenti.

TABELLA SPECIALE PER PANIFICATORI

Pane, sfarinati, paste alimentari e altri prodotti, comunque preparati, derivanti da sfarinati.

La tabella è riservata ai titolari della licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, per la vendita al minuto di pane di loro produzione negli stessi locali di produzione o in altri ad essi contigui.

TABELLA PER I TITOLARI DI FARMACIE

- Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati;
- Articoli per l'igiene della persona;
- Articoli di puericoltura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati;
- apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane;
- articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat;
- bilance per neonati e per adulti;

- busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi;
- cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa;
- indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo;
- indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo;
- massaggiatori, articoli di masso-terapia;
- prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze;
- amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;
- polveri per acque da tavola;
- alimenti per piccoli animali;
- disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.

TABELLA PER I TITOLARI DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

- articoli per fumatori;
- francobolli da collezione e articoli filatelici;
- moduli e stampati in genere per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti;
- tessere prepagate per servizi vari;
- articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computers e fax);
- articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene,

- ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, porta chiavi e simili;
- pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette da registrare;
 - lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche);
 - articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria;
 - articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria);
 - articoli di chincaglieria purchè realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi, ecc.);
 - pastigliacci vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili);
 - fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili;
 - detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti;
 - articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi;
 - articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria)
 - carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate;
 - giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici;
 - fiori e piante artificiali;
 - articoli per la cura e la manutenzione delle calzature;
 - callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcol denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili);
 - orologi a batteria in materiali non preziosi;
 - articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia

TABELLA PER I TITOLARI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI

- ricambi ed accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per fissaggio bagagli, portabagagli, portasci, spoiler, frangisole, shampoo per auto;
- carte geografiche stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate, manuali tecnici per auto, impermeabili tasca-bili pronto impiego;
- specchi, pettini, forbici, nastri, spazzole, ventagli, necessaire per viaggio e per toletta, purchè in metalli e materia non preziosi;
- pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette da registrare;
- articoli per la cura e l'igiene della persona, nonchè prodotti cosmetici e di profumeria;
- articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria);
- apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi;
- spaghi, turaccioli, stuzzicadenti;
- fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili;
- callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili);
- articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria);

Ai fini di quanto previsto dall'art. 8 della legge 29.11.1982, n. 887, i settori merceologici sono definiti dall'art. 2, comma 4° del D.M. 4.8.1988, n. 375.

ART. 4 - SUPERFICIE DI VENDITA

1. Superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, ivi compresa la superficie di calpestio occupata da banchi, scaffalature, vetrine, spazi di avancassa od adibita alla esposizione delle merci e/o alla frequenza anche occasionale del pubblico, purchè pertinente o collegata all'unità immobiliare dell'esercizio stesso.

2. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzino, deposito, lavorazione, uffici, servizi, celle frigorifere, all'entrata dei quali va posta l'avvertenza di divieto di accesso al pubblico.

3. La superficie di vendita viene espressa in metri quadri. Le frazioni di mq. vengono arrotondate all'unità superiore.

4. Qualora la superficie di vendita sia indicata nel provvedimento di autorizzazione cumulativamente per più tabelle, anzichè distintamente per ciascuna di esse, la superficie di vendita relativa a ciascuna tabella deve intendersi pari a quella indicata.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui vengano svolte in un medesimo locale più attività commerciali, di vendita o di somministrazione, e la superficie utilizzata sia indicata cumulativamente.

6. Per le categorie C.5 Prodotti per l'edilizia e C.6 Prodotti di meccanica strumentale, macchinari e attrezzature, della Tabella XIV, può concorrere a formare "superficie di vendita" anche un'area esterna quando non esiste una superficie interna a locali, sempre nel rispetto delle norme urbanistiche.

E' fatto obbligo da parte del richiedente di dimostrare all'atto della

domanda, con idonea documentazione, la disponibilità e il vincolo futuro dell'area esterna interessata.

Sono esclusi da questa norma le autorizzazioni localizzate in zone territoriali omogenee di tipo A, B e C;

7. Superfici di vendita al dettaglio non possono essere associate nello stesso punto di vendita a superfici destinate al commercio all'ingrosso tranne nei casi di vendita dei seguenti prodotti (legge 5 luglio 1975, n.320): quelli compresi nella tabella XIV macchine, attrezzature, articoli tecnici per l'agricoltura, industria, il commercio e l'artigianato, materiale elettrico, colori, vernici e carte da parati; ferramenta e utensileria; articoli per impianti a gas, idraulici ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; automobili, accessori e relative parti di ricambio; combustibili; materiali per l'edilizia; legnami.

ART. 5 - CENTRI COMMERCIALI AL DETTAGLIO

1. Per centro commerciale al dettaglio, si intende un complesso di almeno 8 esercizi al dettaglio, inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente (art. 47, u.c., D.M. 4.8.1988, n. 375).

2. Ai fini della L.R. 29/04/97, n. 11, sono centri commerciali soggetti a nulla osta regionale le strutture di vendita costituite da almeno due esercizi commerciali la cui superficie di vendita complessiva superi quella indicata dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, inseriti in una struttura unitaria o articolata in più edifici a destinazione specifica, provvisti di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.

CAPO II° - ATTI AMMINISTRATIVI

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'esercizio del commercio al minuto in sede fissa è soggetto all'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 24 della legge 11.6.1971, n. 426.

2. L'autorizzazione amministrativa è richiesta nei seguenti casi:

- a - apertura di nuovo esercizio;
- b - ampliamento e/o trasferimento di esercizi esistenti in applicazione della legge 121/1987, che superano il 20% della superficie originaria o comunque superiori ai minimi di superficie;
- c - ampliamento oltre il 20% della superficie originaria, semprechè tale ampliamento sia superiore ai minimi di superficie;
- d - ampliamento della gamma merceologica di esercizi esistenti, con aggiunta di altre tabelle e/o di altre categorie merceologiche;
- e - subingresso di esercenti l'attività di vendita.

3. L'autorizzazione per la tabella speciale per i panificatori è obbligatoria e spetta di diritto ai soli titolari della licenza di panificazione, rilasciata dalla camera di commercio, che intendano vendere il loro prodotto al minuto nei locali di produzione o in quelli contigui.

4. L'autorizzazione per la vendita dei generi di erboristeria è rilasciata fermo il rispetto delle norme di cui alla legge 6 gennaio 1931, n.99 e del R.D. 26 maggio 1932, n. 772.

5. Ai sensi dell'art. 6 del R.D. 31 maggio 1928, n.1334, e successive modifiche, l'autorizzazione alla vendita di strumenti, apparecchi o altri prodotti speciali effettuata nell'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie è subordinata al possesso, da parte del titolare o del preposto alla vendita, del titolo di autorizzazione all'esercizio dell'arte ausiliaria.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE ED ELEMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.

1. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dai seguenti dati e documenti:

- a) prova dell'iscrizione al registro esercenti il commercio;
la prova va data nei modi previsti dall'art.41, c.2, D.M. 375/88;
- b) tabelle e/o categorie merceologiche richieste;
- c) ubicazione dei locali ove si intende svolgere l'attività;
Per ubicazione si intende la zona territoriale omogenea definita dal P.R.G.
- d) superficie di vendita dei locali; ai fini di quanto previsto dall'art. 4, commi 4 e 5, il richiedente deve indicare la superficie di vendita distintamente per le diverse tabelle e categorie merceologiche e per le altre attività commerciali, di vendita o di somministrazione eventualmente svolte nel medesimo locale;
- e) disponibilità dell'area esterna nel caso previsto al comma 6 del precedente art. 4;
- f) nel caso di strutture di vendita associata devono essere allegati gli atti di rinuncia degli associati alle preesistenti autorizzazioni;
- g) nel caso di subingresso:
 - se si tratta di domanda di subingresso per atto tra vivi, occorre allegare copia autenticata dell'atto di cessione dell'azienda o dell'atto di donazione o del contratto di affitto dell'azienda;

- se si tratta di subingresso per causa di morte, occorre allegare idonea documentazione atta a dimostrare di aver acquisito il diritto di subentrare nell'azienda.

2. Per iniziare l'attività, oltre alle altre documentazioni necessarie, il richiedente deve depositare presso l'ufficio commercio una planimetria dei locali di vendita e di servizio con l'indicazione delle entrate, uscite e vetrine, delle eventuali aree esterne di uso pubblico e di parcheggio, in scala di almeno 1:200, sottoscritta dal proprietario dell'immobile per conformità con la realtà.

Alla planimetria si allega copia del certificato di idoneità e/o agibilità dei locali per l'uso richiesto.

ART. 8 - COMUNICAZIONI

1. Nelle seguenti fattispecie deve essere data comunicazione al Sindaco entro 30 giorni, fatto salvo il caso in cui non siano richiesti termini diversi:

- a) trasferimento dell'esercizio senza ampliamento superiore al 20% della superficie originaria o ai minimi previsti agli artt. 14 e 15; l'esercizio di vendita può essere trasferito su una superficie minore di quella originaria, purchè non inferiore a quella minima stabilita dagli articoli 14 e 15, fatto salvo quanto disposto dall'art. 42, comma 5, del D.M. 4.8.1988, n. 375;
- b) ampliamento della superficie di vendita dell'esercizio entro i limiti previsti dagli artt. 14 e 15 o entro il 20% della superficie originaria; la comunicazione va data entro 60 giorni;
- c) cessazione di tabelle e/o categorie merceologiche;
- d) riduzione di superficie di vendita dell'esercizio, che in ogni caso non può scendere sotto i minimi previsti dagli artt. 14 e 15;
- e) sospensione dell'attività di vendita di durata superiore a 7 giorni per causa di forza maggiore;
- f) sospensione volontaria dell'attività di vendita di durata superiore ad un mese: in questo caso deve essere data comunicazione almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione.

2. Il Comune accerta la veridicità della comunicazione ed il rispetto delle condizioni che consentono le modifiche avvenute nell'esercizio senza che debba essere richiesta autorizzazione.

ART. 10 - REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. A norma dell'art. 31 della legge 11 giugno 1971, n. 426, l'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

a) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o entro dodici mesi se trattasi di centri commerciali o di punti di vendita aventi superficie maggiore di 400 metri quadri, esclusi magazzini e depositi, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Il termine decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione ;

b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attività dell'esercizio di vendita;

c) venga cancellato dal registro di cui al capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426.

CAPO III - ZONIZZAZIONE E CRITERI UBICATIVI DEI PUNTI DI VENDITA

Art. 11 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE COMMERCIALI E PREVISIONI DEMOGRAFICHE

1. Ai fini della legge 11.6.1971, n. 426, ed ai fini della presente normativa, il territorio comunale è inteso come unica zona commerciale.

2. L'equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante è stato ricercato in funzione dei valori demografici di cui al prospetto riportato nel presente articolo.

	Popolazione residente	
	al momento della rilevazione	prevista a fine quadriennio
COMUNE DI COLLE UMBERTO	4.378	4.431

ART. 12 - VINCOLI LOCALIZZATIVI

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 6.2.1987, n. 15, i punti di vendita possono localizzarsi sul territorio comunale nel rispetto dello strumento urbanistico e con la seguente articolazione:

- a) nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B e C, come definite dallo strumento urbanistico vigente, possono insediarsi, fatte salve le norme del P.R.G., punti fissi per la vendita dei generi di tutte le tabelle e categorie merceologiche di cui all'art. 3, ad esclusione della tabella VIII;
- b) nelle zone territoriali omogenee di tipo D, come definite dallo strumento urbanistico vigente, possono insediarsi punti fissi per la vendita di prodotti contenuti in tutte le tabelle di cui all'art. 3;
- c) nelle restanti aree localizzate in corrispondenza di altre zone territoriali omogenee rimanenti, come definite dallo strumento urbanistico vigente, possono insediarsi tabelle e/o categorie merceologiche compatibili dal punto di vista urbanistico/commerciale con la zona territoriale omogenea od area in cui viene fatta la richiesta, su parere della Giunta, e fatte salve comunque le eventuali norme di P.R.G. vigente.
- d) le autorizzazioni esistenti alla data di adozione del presente piano di adeguamento e sviluppo della rete di vendita, situate in zone od aree in contrasto con le norme del presente articolo, possono continuare la loro attività, anche nel caso di subingresso, con le medesime tabelle e/o categorie merceologiche autorizzate entro la data di adozione del piano. Per richieste di altre tabelle e/o categorie si applica la norma del precedente punto c).

2. Per le autorizzazioni di vendita relative alla tabella speciale per i panificatori e alle tabelle di cui all'allegato 9 al D.M. 4.8.1988, n. 375, si prescinde dal rispetto di vincoli localizzativi.

CAPO IV - LIMITI DI SUPERFICIE DI VENDITA PER SINGOLI ESERCIZI

ART. 13 - DETERMINAZIONE DEI LIMITI MINIMI DI SUPERFICIE DI VENDITA

1. Il rispetto dei limiti minimi di superficie di vendita per singolo esercizio, indicati nel prospetto riportato nel presente articolo, deve intendersi solamente per le tabelle di largo e generale consumo, con esclusione della Tab. IX, ed è richiesto per l'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio, per il trasferimento di un esercizio esistente e per l'aggiunta di altre tabelle merceologiche di questo genere.

2. Le autorizzazioni di vendita della tabella speciale per i panificatori e delle tabelle di cui all'allegato 9 al D.M. 4.8.1988, n. 375, prescindono dal rispetto dei limiti minimi di superficie di vendita.

3. Non è richiesta autorizzazione, ma semplice comunicazione per gli ampliamenti di esercizi sino al minimo di superficie di vendita stabilito dal presente articolo e dal successivo art. 14 o sino all'ampliamento del 20% della superficie originaria.

4. Qualora nello stesso locale siano esercitate l'attività di vendita disciplinata dal presente piano e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o altra attività, è richiesto il rispetto delle norme sulle superfici minime prescritte separatamente per le diverse attività.

6. La superficie minima per le attività autorizzate in applicazione dei punti c) e d) del 1° comma del precedente art. 12, è analoga a quella prevista per le zone territoriali omogenee di tipo B2, B3, B4 e C.

PROSPETTO DELLE SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DI VENDITA

Tabelle merceologiche	zone omogenee di tipo A - B1	zone omogenee di tipo B2/B3/B4/C	zone omogenee di tipo D	altre zone od aree omogenee
Tab.I	50	70	70	
Tab.I/a	200	200	200	v e d e r e
Tab.II	20	20	40	art. 12 e 13
Tab.VI	20	20	40	
Tab.VIII	X	X	400	

X tabella non ammessa.

ART. 14 - LIMITE MINIMO DI SUPERFICIE DI VENDITA NELL'ABBINAMENTO DI
TABELLE MERCEOLOGICHE;

1. Qualora siano compresenti nello stesso esercizio due o piú tabelle di largo e generale consumo, la superficie minima di vendita è calcolata in base a quella maggiore tra le presenti, aumentata del 40% della superficie minima fissata per ciascuna delle altre tabelle merceologiche previste dall'autorizzazione considerate in ordine decrescente di dimensione minima.

ART. 15 - DEROGA AI LIMITI MINIMI DI SUPERFICIE

1. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni per esercizi aventi una superficie di vendita inferiore a quella stabilita dagli articoli 13 e 14, purchè si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il punto di vendita sia localizzato nelle zone urbanistiche di tipo A e B1;
- b) la superficie di vendita dell'esercizio non sia inferiore all'80% dei minimi stabiliti dal presente piano; nel calcolo dell'80% della superficie minima eventuali frazioni di mq. vengono arrotondate all'unità inferiore;
- c) non sia possibile, per motivi tecnici od urbanistici, l'ampliamento della superficie di vendita all'interno della stessa unità immobiliare.

2. Nessun'altra deroga può essere consentita se non nel caso di comprovata necessità o nel caso di unità immobiliari aventi destinazione d'uso commerciale che alla data di adozione del presente piano non raggiungano i minimi richiesti, indipendentemente dalla zona urbanistica di ubicazione.

Nel caso di comprovata necessità il Sindaco può rilasciare l'autorizzazione solamente per le ipotesi di cui ai punti b) e c) del 1° comma del presente articolo e per un periodo non superiore ai sei mesi prorogabile con richiesta motivata.

CAPO V - LIMITI MASSIMI GLOBALI DI SUPERFICIE DI VENDITA

ART. 16 - LIMITE MASSIMO DI SUPERFICIE GLOBALE DI VENDITA PER I BENI DI LARGO E GENERALE CONSUMO.

1. Ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 11.6.1971, n. 426, il Piano determina, per l'intero comune, il limite massimo di superficie globale della rete di vendita, separatamente per le tabelle merceologiche relative ai beni di largo e generale consumo.

2. Per beni di largo e generale consumo si intendono quelli venduti con le tabelle merceologiche I, I/a, II, VI e IX (art. 31 D.M. 4.8.1988, n. 375).

3. Detti limiti sono stati determinati secondo i procedimenti illustrati nella "Relazione" e vengono presentati nel prospetto riportato nel presente articolo per le tabelle merceologiche di largo e generale consumo ad esclusione della tabella VIII che viene disciplinata dall'art. 17.

4. Le autorizzazioni di nuova apertura e/o di aggiunta di tabella merceologica, devono trovare disponibilità nei limiti di superficie globale di vendita, aggiornati secondo i criteri di cui all'art. 18.

5. I contingentati per la tab. I/a e per la tab. VIII, sono determinati come somma dei contingentati disponibili a livello comunale rispettivamente per le tabelle I, II e VI e I, II, VI e IX, oltre alla disciplina prevista nel successivo art. 17 per la sola tabella VIII.

LIMITI GLOBALI DI SUPERFICIE DI VENDITA
(contingenti, in mq.)

	TAB. I	TAB. II	TAB. VI	TAB. IX
COMUNE DI COLLE UMBERTO	* 52	9	8	92

* Il contingente di Tab. I deve essere aumentato di 25 mq. corrispondenti alla cessazione dell'autorizzazione della Agrim. Coop. delle Prealpi Trevigiane. La nuova tabella deve pertanto essere modificata in:

	TAB. I	TAB. II	TAB. VI	TAB. IX
COMUNE DI COLLE UMBERTO	77	9	8	92

ART. 17 - NORMATIVA RELATIVA ALLA TAB. VIII

1. Le domande di autorizzazione per esercizi dotati di tabella VIII devono contenere, chiaramente distinte, le superfici che verranno destinate a spazi di vendita per i beni di largo e generale consumo, da quelle che verranno destinate ad altri beni.

La superficie di vendita destinata ai beni di non largo e generale consumo non potrà superare il 50% della superficie complessiva dell'esercizio.

ART. 18 - REGISTRAZIONE DELLA DINAMICA DEI CONTINGENTI

1. Le disponibilità di contingente globale per ciascuna tabella merceologica relativa ai beni di largo e generale consumo vanno tenute aggiornate,

aumentando il contingente nei casi di:

- a) cessazione di attività;
- b) revoca di autorizzazione;
- c) comunicazione di diminuzione della superficie di vendita;

diminuendo il contingente nei casi di:

- d) autorizzazione di nuova apertura;
- e) aggiunta di tabella merceologica.

2. Nei casi sub a), b) e c), di cui al comma 1, il contingente di ciascuna tabella merceologica viene aumentato in misura pari alla superficie revocata, cessata o diminuita, nei casi sub d) ed e) viene diminuito in misura pari alla nuova superficie autorizzata, mentre nel caso sub f) per quella parte di superficie eccedente il 20% della superficie originaria.

3. Nel caso di tabella I/a e di tabella VIII, gli aumenti e le diminuzioni di contingente vanno imputati, proporzionalmente, alle superfici delle tabelle merceologiche di cui all'art. 16 comma 5.

4. Nel caso particolare di cessazione di attività, di revoca di autorizzazione, di inesistenza o di inoperosità di punti di vendita di una tabella merceologica di largo e generale consumo limitatamente ai generi alimentari (Tabb. I, II e VI), in una frazione comunale, il contingente è aumentato sino al raggiungimento del minimo richiesto per quella tabella merceologica.